

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLPONI, CASINI CARLO, FRONZA CREPAZ, ARMELLIN, BORRA, BRUNETTO, CIOCCI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, CURSI, TANCREDI, VAIRO, PERANI, CACCIA, MENSORIO, NENNA D'ANTONIO, REBULLA, VITI, LUSSETTI, LAMORTE, DEL MESE, SINESIO, BALESTRACCI, ZOPPI, FRASSON, SANTONASTASO, CARRUS, NAPOLI, LATTANZIO, DEGENNARO

Presentata il 30 settembre 1987

Revoca del presidente della provincia, degli assessori provinciali e degli assessori comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'ordinamento delle autonomie locali, ancora ferme ai testi unici del 1915 (approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e del 1934 (approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383) prevede la possibilità di revoca dall'incarico solo per il sindaco (articolo 149 del citato testo unico del 1915) e quindi né per gli assessori né per gli organi delle altre amministrazioni elettive (provincia).

Secondo il principio di cui all'articolo 94 della Costituzione (principio che potrebbe essere considerato tendenzialmente regolante il rapporto fra organi « esecutivi » e organi « assembleari » di diretta derivazione dal corpo elettorale), l'esecu-

tivo deve avere la fiducia dell'assemblea, per cui la sfiducia comporta le dimissioni.

Per gli enti locali, invece, non è vigente tale principio.

È prevista soltanto, con procedura aggravata, la revoca del sindaco (articolo 149 del citato testo unico del 1915).

Per i comuni e le province, cioè, non è stato previsto l'istituto più rigoroso (della consonanza fra esecutivo e assemblea) della fiducia, ma la revoca e soltanto per l'organo esecutivo più importante.

Per le regioni, invece, quasi tutti gli statuti prevedono o la revoca o la sfiducia del Presidente e dei componenti la giunta; si è cioè, forse, preferito accentuare la stabilità dell'esecutivo.

Tale situazione presenta vari inconvenienti senza, per altro, che si realizzi una maggiore stabilità delle giunte locali.

Tra gli inconvenienti, sotto gli occhi di tutti, quello di assessori che, pur cambiando maggioranza o composizione di maggioranza, non si dimettono provocando indubbi riflessi negativi sulla funzionalità dell'organismo, non più caratterizzato da una omogeneità politica.

Quindi, non realizzandosi una maggiore stabilità, alla quale forse poteva tendere l'attuale situazione normativa, si ritiene opportuno privilegiare il principio di rappresentanza.

Pertanto si propone di estendere l'istituto della revoca, previsto dall'articolo 149 del testo unico del 1915, anche al presidente della giunta provinciale, agli assessori provinciali, nonché agli assessori comunali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 149 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale; approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 10 novembre 1970, n. 852, si applicano anche per la revoca del presidente della giunta provinciale, degli assessori provinciali e degli assessori comunali.